

Comune di Porto Azzurro

Revisore unico

Verbale n. 5 del 4 febbraio 2026

Oggetto della Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: Adozione del Piao 2026-2028 provvisorio – Sottosezione del Piano del fabbisogno del personale – ai sensi dell'art. 6 del Dl. n. 80/2021

Il sottoscritto dott. Fabrizio Pericoli, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune per il triennio decorrente dalla data del 9 dicembre 2025 al 9 dicembre 2028 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56, ricevuta, ricevuta la Proposta di deliberazione e i prospetti relativi alla Sezione 3 del Piao 2026-2028 in data 30 gennaio 2026;

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi: Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di Piao - Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) e relativi allegati, con la quale nel 2026 si prevede un'assunzione;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO

- che l'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, ha previsto il sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito Dm. attuativo della suddetta disposizione.
- il Dm. 17 marzo 2020 - "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019;

- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Dm. 17 marzo 2020: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*
- che i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione possono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dm. 17 marzo 2020 *“incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”.*
- l'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo Dm.
- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/2010 come modificato dal Dl. n. 90/2014, in base al quale *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis).*
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

VERIFICATO

- che il Comune di Porto Azzurro non ha ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e che pertanto si trova in esercizio provvisorio;

- che l'Ente presenta la necessità, nelle more dell'approvazione del DUP, del bilancio di previsione e successivamente del PIAO 2026-2028 in versione definitiva, di dotarsi di un atto di indirizzo e di programmazione, così da poter procedere alle occorrenti assunzioni di personale, anche a tempo determinato;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;

DATO ATTO

che la spesa di personale prevista per gli anni 2026, 2027 e 2028 è prevista nel rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati e della condizione di equilibrio di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

cioè premesso,

ASSEVERA

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2026-2028 della Comune a seguito dell'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 di cui alla Proposta esaminata;

ED ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, e dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, parere favorevole all'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028.

Pisa, lì 04 febbraio 2026

Il Revisore unico: dott. Fabrizio Pericoli